

Un passo verso il pieno riconoscimento della *dignitas partis*: le Sezioni Unite ammettono l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

di *Luca Monosi*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. UN., 3 LUGLIO 2019 (UD. 28 MARZO 2019), N. 28911
PRESIDENTE CARCANO, RELATORE ANDREAZZA, RIC. P.C. IN C. PAPALEO, P.G.
IACOVIELLO

Sommario: **1.** Il *casus belli*, l'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite e le ragioni del conflitto giurisprudenziale. - **2.** La soluzione adottata dal massimo consesso: il riconoscimento del diritto soggettivo a coltivare anche nei giudizi di impugnazione l'azione civile in sede penale. - **3.** Il coordinamento con l'art. 622 c.p.p. - **4.** Notazioni conclusive.

1. Il *casus belli*, l'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite e le ragioni del conflitto giurisprudenziale

L'intervento delle Sezioni Unite è stato sollecitato dal ricorso promosso dalla parte civile, in un processo avente ad oggetto il reato di «Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza» punito dall'art. 616 c.p. In particolare, il ricorrente evidenziava di aver querelato la consorte per aver sottratto della corrispondenza a lui diretta, di aver conseguentemente preso contezza del contenuto utilizzando le missive nell'ambito del giudizio di separazione personale di cui agli art. 706 ss. c.p.c., screditandolo così (o tentando di screditarlo) agli occhi del Tribunale civile competente. Il giudice di primo grado, chiamato a pronunciarsi a seguito dell'imputazione coatta disposta dal giudice per le indagini preliminari, riteneva che dei due fatti di reato di violazione e sottrazione di corrispondenza uniti dal vincolo della continuazione, uno di essi dovesse ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, mentre l'altro non punibile per particolare tenuità a tenore dell'art. 131 *bis* c.p., così prosciogliendo l'imputata da entrambi gli addebiti. La parte civile, già querelante, appellava la sentenza di prime cure sostenendo *inter alia* l'erroneità della pronuncia con riferimento alla declaratoria di estinzione di una frazione del reato continuato, sentenza che però la Corte d'Appello confermava senza censure. La medesima parte civile, quindi, ricorreva per cassazione insistendo nel rilevare l'errore di diritto in cui erano incorsi i giudici di merito, che, da un lato, aveva impedito nel corso del giudizio di primo grado la condanna della

prevenuta con riferimento alla frazione dell'imputazione anzidetta (in particolare, non era stata rilevata la presenza di atti interruttivi e di una causa di sospensione della prescrizione), dall'altro aveva precluso al giudice territoriale (in difetto dell'impugnazione del pubblico ministero) di riformare la decisione di prime cure ai soli fini delle statuizioni civili, così vanificando l'esercizio dell'azione civile in sede penale.

La V sezione della Corte, nel rimettere il ricorso all'esame delle Sezioni Unite, ha analizzato le pronunce fino a quel momento emanate in merito alla legittimazione e all'interesse impugnatorio della parte civile avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, rilevando la presenza di tre orientamenti contrastanti.

Il primo (non maggioritario) fa leva sulla portata letterale dell'art. 576 c.p.p., che consente alla parte civile di impugnare agli effetti civili qualunque sentenza di proscioglimento¹. Stando ai *dicta* citati dalla Corte, qualora il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto prescritto il reato contestato all'imputato e la parte civile si dolga dell'erroneità di tale statuizione, il giudice d'appello investito dell'impugnazione dell'accusa privata deve ritenere ammissibile l'appello indipendentemente dal fatto che non sia stato proposto alcun gravame agli effetti penali; in questo senso, qualora l'appello sia fondato, il *juge d'appel* ha nei limiti dell'effetto devolutivo gli stessi poteri del primo giudice, dovendo accertare la fondatezza dell'imputazione ai soli fini della domanda civile di risarcimento o di restituzione. La legittimazione ad impugnare, in altre parole, sarebbe statuita nell'art. 576 c.p.p. in termini generali e senza eccezioni, mentre il profilo dell'interesse impugnatorio rimarrebbe intatto in relazione alla spendita di un noto argomento interpretativo, secondo il quale la parte civile non sarebbe pregiudicata da una pronuncia prescrizionale perché (non potendo fare stato nel giudizio civile, essendo esclusa l'applicazione analogica dell'art. 652 c.p.p.) rimarrebbe immutato il suo diritto di far valere la responsabilità civile *ex delicto* nel suo naturale plesso giurisdizionale. L'interesse della parte civile, infatti, dinanzi a sentenze che né hanno riconosciuto responsabile l'imputato (ma anzi, hanno dichiarato improcedibile l'azione penale rilevandone l'estinzione per prescrizione), né *a fortiori* hanno accolto le domande connesse alle pretese civilistiche, sarebbe *in re ipsa* e comunque non ulteriormente sindacabile, in considerazione dei costi che comporterebbe la *traslatio iudicii*, i diversi oneri probatori e le connesse limitazioni in termini di diritti istruttori (basti un riferimento alla testimonianza della parte, inammissibile in sede civile).

¹ Espressioni di tale orientamento sono Cass., Sez. II Pen., 14 giugno 2013, n. 40069, P.C. in c. Giancaspro, in *CED Rv.* 256356; Sez. II Pen., 28 novembre 2012, n. 7041, Caleca e altri, in *CED Rv.* 254999; Sez. II Pen., 2 febbraio 2012, n. 9263, P.C. in c. Nese, in *CED Rv.* 252706.

Un orientamento intermedio² (invero, di poco séguito) àncora l'interesse impugnatorio della parte civile avverso la statuizione di improcedibilità prefata alla presenza di un accertamento di merito in essa contenuto, quasi debordante o eccedente i limiti dell'obbligo officioso di cui all'art. 129 co. 1 c.p.p., che in qualche modo risulti pregiudizievole rispetto all'efficace esercizio dell'azione risarcitoria o restitutoria in sede civile. È infatti noto che, sebbene la sentenza penale in parola non faccia stato nel giudizio civile, il giudice civile può comunque ammettere e prendere in esame il giudicato penale come prova c.d. atipica³, contribuendo a formarne il relativo convincimento. Tuttavia, postulando una simile conclusione, pare evidente come si neghi *in nuce* l'attuale conformazione del principio dell'interesse *ex art. 568 co. 4 c.p.p.*, ossia la presenza di una lesione di un diritto che, attraverso l'impugnazione, sia suscettibile di essere eliminata o ridotta (si pensi all'imputato condannato che impugna la sentenza di prime cure per vedersi assolto) ovvero la presenza di una situazione che può evolvere in senso maggiormente favorevole (ad esempio è il caso dell'imputato assolto per difetto di dolo che impugna la sentenza per vedere riconosciuta la insussistenza del fatto materiale). La parte civile, in buona sostanza, agirebbe dinanzi al giudice dell'impugnazione soltanto perché quest'ultimo corregga la motivazione dell'organo inferiore, il che è eccentrico rispetto all'attuale sistema processuale penale e contrasta con il principio della ragionevole durata del processo di rango costituzionale.

Da ultimo, la Corte riporta l'orientamento (definito «apparentemente prevalente») che, in coerenza con la tradizionale diffidenza mostrata dalla giurisprudenza penale rispetto alla discussione di questioni meramente civilistiche nell'ambito del

² Cfr. Cass., Sez. VI Pen., 13 marzo 2018, n. 21533, P., in *CED Rv. 272930*; Sez. I Pen., 8 gennaio 2015, n. 13941, P.C. in c. Cicone, in *CED Rv. 263065*.

³ Cfr. Trib. Salerno, 22 marzo 2017, n. 1437, in *DeJure*, che riassume efficacemente gli orientamenti del giudice di legittimità: «nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del *numerus clausus* delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici *ex art. 2729 c.c.* od argomenti di prova (in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983). Sono così state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti».

processo penale (diffidenza persino consacrata nell'art. 622 c.p.p., per certi versi), esclude radicalmente l'interesse ad impugnare della parte civile rispetto al tipo di sentenze qui mentovato, sui rilievi decisivi della loro non preclusività rispetto ad un pieno accertamento di merito riportato dinanzi al giudice civile e comunque dell'impossibilità di ottenere una pronuncia in appello sugli interessi civili, in assenza di una previa sentenza di condanna dell'imputato⁴.

Ebbene, il contrasto giurisprudenziale sorge sul profilo dell'interesse impugnatorio che in questo caso è però causato dalla presenza di indici testuali relativi alla legittimazione, che sono privi di un esplicito coordinamento nell'ambito del codice di rito. Infatti, se la legittimazione è cristallizzata nel testo dell'art. 576 c.p.p., gli artt. 538 e 578 c.p.p. fanno in effetti sorgere dubbi sulle condizioni di «astratta accoglibilità» di un'impugnazione siffatta e quindi anche sull'interesse, giacché: (i) da un lato l'art. 538 *cit.* consente al giudice penale di decidere sugli affari civili unicamente in presenza di statuizione condannatoria penale; dall'altro (ii) l'art. 578 *cit.* impone al giudice d'appello, anche in caso di sopravvenuta estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la decisione sulle questioni civili, presupponendo però il riconoscimento della responsabilità penale all'esito del primo grado di giudizio (*i.e.*, la legittimazione sussisterebbe in astratto, ma poiché il giudice del gravame non potrebbe comunque decidere nel merito, mancherebbe di conseguenza la «ragione pratica» dell'impugnazione). Il cortocircuito è quindi evidente: prese singolarmente, queste due disposizioni codicistiche precluderebbero al giudice d'appello, investito dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza prescizionale, di esaminare le domande civili e prima ancora *incidenter tantum* di deliberare sulla responsabilità dell'imputato, perché manca la «previa condanna» e nell'ipotesi meno fortunata (ma statisticamente frequente) perché si dovrebbe comunque dichiarare, quand'anche si accogliessero le censure mosse dalla parte civile, la prescrizione del reato maturata *medio tempore* in relazione al termine maggiore individuato dall'impugnante (quindi mancherebbe anche la «coeva

⁴ Cfr. S. DALIA, *La legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione: auspicabile un intervento delle Sezioni Unite?*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, 4, p. 53, che – commentando Cass., 19 gennaio 2016, n. 3789, Occhione, in *CED Rv.* 265741 – così si esprime: «L'argomentazione pare piuttosto discutibile, in quanto non in linea con lo spirito - se non addirittura la lettera - del disposto di cui all'art. 576 c.p.p. La previsione, infatti, nella parte in cui attribuisce alla parte civile il potere d'impugnazione contro le sentenze di proscioglimento, necessariamente contempla il caso in cui una decisione sulla domanda risarcitoria e/o restitutoria non vi sia stata, ma vi sarebbe dovuta essere. In specie, ove la parte civile contesti la correttezza del proscioglimento per prescrizione, al giudice dell'appello saranno devoluti tutti i poteri sindacatori (sia pure ai soli effetti civili) attribuiti a quello di primo grado, sicché ben potrà egli pervenire ad una sentenza di condanna civile ove ritenga erroneamente dichiarata la prescrizione in prime cure. Non osta certo a ciò l'art. 538 c.p.p., atteso che, se è condivisibile quanto afferma la Corte ove sostiene che il giudice dell'impugnazione non può esercitare poteri che non spettavano al giudice a quo, è pure chiaro che il giudice dell'impugnazione può (e deve), del pari, esercitare - ove vi sia *petitum* - tutti i poteri attribuiti a quello contro la cui decisione s'interpone gravame».

condanna», se si volesse riconoscere al giudice d'appello il medesimo potere del giudice di prime cure).

2. La soluzione adottata dal massimo consesso: il riconoscimento del diritto soggettivo a coltivare anche nei giudizi di impugnazione l'azione civile in sede penale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sostanzialmente accolto il primo degli orientamenti ricordati nel precedente paragrafo, innanzitutto riconoscendo la legittimazione generale e ineccepibile della parte civile a farsi impugnante di qualunque sentenza proscioglitrice. Tale conclusione costituisce un *novum* del vigente codice di rito, perché in quello abrogato alla parte civile era unicamente riconosciuto il diritto di impugnare le sentenze di condanna che avessero escluso o non pienamente concesso tutela rispetto alle domande di risarcimento o di restituzione⁵.

Sul punto, il collegio ha avuto modo di smentire l'esistenza di un difetto di coordinamento tra gli artt. 538, 576 e 578 c.p.p., poiché il contrasto è solo apparente e lo si può apprezzare unicamente trattando le disposizioni come se tutte avessero portata generale. In realtà, soltanto l'art. 576 c.p.p. esprime una norma di carattere sistematico, attribuendo alla parte civile un diritto impugnatorio generalizzato. A ben vedere, l'unico principio ricavabile dagli artt. 538 c.p.p. e 576 c.p.p. è quello che ancora la pronuncia sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato in primo grado, ma nella prospettiva dell'esattezza della decisione di prime cure. Sicché, qualora così non fosse (perché l'imputato andava assolto oppure perché, pur potendo essere condannato, il giudice ha erroneamente rilevato l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione), il

⁵ Per cogliere la novità dell'attuale impostazione giurisprudenziale, cfr. C. VALENTINI, *L'impugnazione della parte civile: in mezzo al guado fra la riforma della "Pecorella" e le dichiarazioni di incostituzionalità*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, p. 476: «Lo scenario è di quelli prediletti da certi autori di gialli plumbei e intriganti nella loro paranoia, dove imperversa un assassino seriale, che lascia tracce sfuggenti della sua azione e affanna gli inquirenti nella ricerca di piste che non li scaraventino nell'abisso. Simile è il quadro per chi osservi l'istituto della parte civile, in generale, e il settore delle sue impugnazioni, in particolare. Il difetto sta certamente all'origine, nelle scelte del legislatore dell'anno 1989, che ha voluto il processo accusatorio, ma non ne ha percorso fino in fondo le implicazioni, consentendo ad un quarto e magari ad un quinto ed un sesto interlocutore (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) di introdursi nell'*actus trium personarum*; che ha voluto la vittima del reato all'interno del processo penale, ma l'ha costretta, per entrarvi, a vestire gli inidonei panni del postulante danari; che ha voluto l'esistenza di una parte civile, ma le ha tranciato diritti e prerogative che alla fine dovevano essere inclusi nell'idea della partecipazione, non foss'altro che in nome di quel canone di razionalità e conclusione delle scelte legislative, che sta iscritto nell'art. 3 cost. Quel che rimane, appunto, dopo tante scelte compromissorie, ambigue e spesso distratte, è un panorama in cui l'interprete vaga costantemente alla ricerca di una guide line senza trovarla, alla ricerca di indizi che conducano a risolvere il nodo e spieghino con chiarezza cos'è che può o non può fare la parte civile; non per nulla a margine di quest'argomento si scrive che "non siamo nei tè del Cappellaio matto ma in un codice, dove le stravaganze costano care"».

giudice d'appello deve distinguere nel contesto decisionale una *pars destruens* in cui accerta l'ingiustizia o l'illegittimità della sentenza di primo grado e una *pars costruens* in cui esercita i poteri dell'organo inferiore (o ne rimuove gli effetti), così esaminando la domanda risarcitoria o restitutoria della parte civile. Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe a trattare la sentenza di primo grado come un fatto storico e non come un atto giuridico, applicando gli artt. 538 e 578 *cit.* in maniera del tutto irrazionale.

La vera «rivoluzione copernicana», tuttavia, si ha rispetto al profilo dell'interesse all'impugnazione, perché le Sezioni Unite scrostano dal diritto vivente l'adagio tralatizio secondo cui la parte civile, ove non venisse pregiudicata da una delle sentenze preclusive di cui all'art. 652 c.p.p., potendo sempre coltivare l'azione civile in sede propria non avrebbe al contrario interesse a proporre né l'appello né il ricorso per cassazione⁶. Secondo la Corte, «Osta tuttavia a un tale ragionamento la considerazione che, se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita “amputazione” di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore». Il primo rilievo che deve scontare l'interpretazione precedentemente dominante, infatti, è da riferirsi all'erronea individuazione dei termini comparativi tra la pronuncia impugnata «lesiva» e la pronuncia futuribile che si intende ottenere. Se la parte civile è rimasta pregiudicata da una sentenza di proscioglimento che è legittimata ad impugnare (tema sul quale sarebbe frustraneo tornare) e che potrebbe venire rimossa e quindi sostituita da una diversa pronuncia suscettibile di accogliere le domande civilistiche (posizione certamente peggiore rispetto a quella precedente), la valorizzazione di elementi esterni al processo penale risulta assolutamente irrilevante e asistemica, perché è nel processo penale che deve potersi ottenere – per soddisfare il requisito di cui all'art. 568 co. 4 c.p.p. – un risultato pratico ampliativo della sfera giuridica dell'impugnante. Tale conclusione, invero, non viene meno per il solo fatto che la

⁶ Cfr. V. ROSSI, *I poteri di impugnazione della parte civile*, in *Arch. pen.*, 2018, 1, nota 12: «Il termine “proscioglimento” di cui all'art. 576 c.p.p. non deve essere interpretato in senso tecnico e, quindi, limitato alle ipotesi di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, ma in senso estensivo e, pertanto, comprende tutte le ipotesi di assoluzione che compromettono l'interesse della parte civile al risarcimento del danno, tenuto conto che la sentenza di assoluzione pronunciata in dibattimento, divenuta irrevocabile, acquista autorità di cosa giudicata nel giudizio civile. In tal senso cfr. Cass., Sez. VI, 31 gennaio 1996, Mazza, in *Cass. pen.* 1997, 2493. Va anche evidenziato che la formula “sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio” esclude la possibilità di impugnare le sentenze predibattimentali, pronunciate ai sensi dell'art. 469 c.p.p., che del resto la parte civile non avrebbe interesse ad impugnare in quanto non hanno effetto preclusivo nei confronti dell'azione di risarcimento che potrebbe proporre davanti al giudice civile. In tal senso cfr. Cass., Sez. V, 26 febbraio 1992, Cafari, in *Giur. it.* 1993, II, 393».

giurisprudenza ammetta l'interesse ad impugnare anche nel caso in cui il mezzo dispiiegato sia finalizzato ad ottenere effetti extrapenali più favorevoli (si pensi alla sentenza di assoluzione con formula dubitativa, impugnata per ottenere l'accertamento positivo, ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p., dell'insussistenza del fatto), perché l'ottenimento di tali effetti transita attraverso la sostituzione del *dictum* impugnato con uno che già in sede penale può essere reputato più favorevole all'impugnante. In altri termini, la possibilità pratica dell'ottenimento di un diverso e miglior *outcome* giudiziale penale consacra l'interesse all'impugnazione, indipendentemente dalla possibilità di conseguire un risultato assimilabile in altra sede (come nel caso della parte civile, che può coltivare l'azione civile in sede propria; oppure come nel caso dell'imputato che, assolto con formula dubitativa, possa evitare di risarcire il danno provando in sede civile di non aver commesso il fatto).

Al fine di ricostruire in termini generali l'interesse di cui è portatrice la parte civile, rispetto ad una sentenza che accerti l'estinzione prescrizione del reato, la Corte spende due argomenti apprezzabili: da un lato, infatti, «l'accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile in considerazione soprattutto del differente criterio di valutazione della prova, collegato a parametri predeterminati e fondato invece, nel processo penale, sul principio di atipicità», dall'altro, ove si ritenesse che la non preclusività della formula proscioglitrice adottata costituisca una circostanza idonea a rimuovere l'interesse ad impugnare, «la parte civile che intendesse impugnare la sentenza assolutoria sarebbe costretta a rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare *ab initio* l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali». L'errore dogmatico che nel passato affliggeva molti ragionamenti è rinvenibile nel fatto di considerare gli interessi della parte civile sempre recessivi rispetto a quelli dell'imputato e della pubblica accusa, mentre gli argomenti spesi dimostrano come anche all'accusa privata debba attribuirsi in senso pieno la dignità di parte, non potendo sacrificarsi il diritto ad una decisione *hic et nunc* in virtù della valorizzazione di opzioni processuali alternative in un diverso plesso giurisdizionale. A ben vedere, però, le superiori argomentazioni nemmeno sarebbero pivotali se solo si ponesse mente al fatto che, mercé una erronea pronuncia di non doversi procedere, la parte civile si sia viste non esaminate le domande di risarcimento o di restituzione. Come noto, infatti, l'unica condizione cui il codice ancora tale esame è la condanna dell'imputato nel giudizio di primo grado (*rectius*, non la condanna in quanto fatto storico, ma intesa come «doverosa condanna» nei termini suesposti). Ebbene, qualora il giudice d'appello, ad esempio escludendo una circostanza aggravante o riquilificando la fattispecie dedotta nell'imputazione, abbia ritenuto prescritto il reato sin da tempo antecedente alla pronuncia di prime cure (pronuncia condannatoria sia in punto di responsabilità penale che in punto di statuizioni civili), nel rispetto degli artt. 538 e 578 c.p.p. dovrebbe a rigore revocare la

condanna risarcitoria o restitutoria pronunciata dal giudice di primo grado⁷. Se invece, ferma restando la prescrizione antecedente, confermi le statuizioni civili, la parte civile, pur legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 576 c.p.p., versa in carenza di un concreto interesse ad impugnare, giacché (seppur attraverso un percorso motivazionale erroneo) ha ottenuto il risultato cui la sua costituzione era preordinata: «la legge processuale – afferma la Corte nella sentenza in commento – non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole». Nel caso di specie, a ben vedere, la decisione del giudice d'appello sarebbe affatto cedevole, potendo con facilità essere censurata per mezzo del ricorso dell'imputato; tuttavia, in assenza di una forma generale di impugnazione incidentale nel processo penale, è giocoforza necessario riconoscere che la riesplorazione dell'interesse a contraddire della parte civile (dovuta per l'appunto all'impugnazione dell'imputato) non possa che trovare sfogo nell'ambito delle memorie *ex art.* 121 c.p.p. Infatti, una volta che al giudice di legittimità sia stata devoluta l'impugnazione della sentenza d'appello, la parte civile può ben sostenere che la prescrizione sia stata erroneamente fatta risalire dal giudice di

⁷ Cfr. Cass., Sez. IV Pen., 22 marzo 2018, n. 27393, PP.CC. in c. F.L. e altri, in *DeJure*: «Ora, quando il giudice di appello accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute. In tal caso, infatti, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sarebbe illegittima, in assenza di una pronuncia penale di condanna (cfr. sez. 5, n. 44826 del 28.5.2014, itegoli ed altri, rv. 261815; cfr. sez. 6, n. 9081 del 21.2.2013, Colucci ed altro, rv. 255054; conf. sez. 2, n. 5705 del 29.1.2009, Somma ed altro, rv. 243290). La pronuncia del giudice di secondo grado sugli effetti civili del reato estinto, invero, presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 c.p.p., poichè tale decisione implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (così Sez. 6, n. 33398 del 19.9.2002, Rusciano, rv. 222426 che, in applicazione di tale principio ha annullato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato - a seguito di derubricazione- l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, confermando, inoltre, le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile). Il presupposto di applicazione dell'art. 578 c.p.p. è, infatti, costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, e mira, nonostante la declaratoria di prescrizione, a mantenere, anche in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sul capo della sentenza del precedente grado che concerne gli interessi civili. Nondimeno, quando la decisione di condanna di primo grado venga riformata per essere intervenuta una causa estintiva prima della sua pronuncia - prescrizione all'epoca già maturata - osta al mantenimento del potere di provvedere sui soli effetti civili, il disposto dell'art. 538 c.p.p., comma 1, secondo il quale il giudice decide sulla domanda di restituzione o risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna. Il giudice dell'impugnazione, infatti, non può esercitare poteri che il giudice di prima cura non può validamente esercitare».

seconde cure ad un momento anteriore alla condanna inflitta dall'organo inferiore, ponendosi tale rilievo – in tanto in quanto fondato – come fatto impeditivo del diritto all'annullamento dell'imputato che ha interposto ricorso ai soli fini degli interessi civili e quindi come riconoscimento retrospettivo della sussistenza delle condizioni che avevano legittimato la condanna risarcitoria o restitutoria nel giudizio di primo grado (che sarebbe dovuta essere confermata anche in punto di responsabilità penale). Peraltro, tale conclusione risulta coerente con la regola di cui all'art. 619 c.p.p., dal momento che l'*error iuris* contenuto nella motivazione della sentenza d'appello, ove ad esso non corrisponda un conseguente vizio del dispositivo, non può dar luogo all'annullamento, ma soltanto al dovere per la Corte di «specificare[re] nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti».

In tal guisa, l'eventuale prescrizione frattanto effettivamente maturata nel corso del giudizio (o dei giudizi) di impugnazione sarebbe certamente irrilevante ai fini dell'interesse *ex art. 568 co. 4 c.p.p.*: infatti, «ove invece si riscontrasse l'erroneità della ritenuta prescrizione, il giudice di appello, delibando “ora per allora”, nel merito, in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, dovrebbe, ove ritenuta sussistente, decidere, in conseguenza, pur lasciando fermo l'epilogo penale, insensibile alla impugnazione della sola parte civile, anche sulle statuizioni civili secondo quanto disposto dagli artt. 538 e ss. cod. proc. pen. indipendentemente da ogni prescrizione nel frattempo maturata nel giudizio di appello».

Alla luce dei principi affermati e sin qui riassunti, alcune prese di posizione della giurisprudenza di legittimità circa l'interesse impugnatorio della parte civile sembrerebbero allora meritare una vistosa rivisitazione. Si pensi, ad esempio, alla statuizione secondo cui «in mancanza di gravame del p.m. della sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, l'accertamento circa la sussistenza o meno dell'atto condizionante la procedibilità penale non influisce in alcun modo sulla posizione processuale del danneggiato, nell'esercizio dell'azione intesa ad affermare la responsabilità civile dell'autore dell'illecito e la sua obbligazione di risarcimento del danno procurato. La parte civile non ha alcun interesse a che la querela sia qualificata o meno come sussistente. In tal guisa, l'impugnazione della parte civile di una pronuncia penale meramente processuale si palesa priva di ogni idoneità ad apportare al proponente effetti di vantaggio o non pregiudizievoli di qualunque genere, non configurandosi alcuna utilità, ai fini dell'azione civilistica intentata, che, in modo concreto e attuale, immediato e diretto, risulti connessa all'accoglimento dell'impugnazione [...] deve ritenersi che la scelta dell'istante di coltivare l'azione civile nel processo penale non può essere giustificata semplicemente da una preferenza di fatto per un certo “iter processuale”. Invero, non è configurabile in principio un diritto ad agire in giudizio secondo un determinato procedimento»⁸. Tuttavia, una volta chiarito che, giusta il chiaro

⁸ Cfr. Cass., SS.UU., 17 settembre 2012, n. 35599, P.C. in c. Di Marco e altro, in [Dir. pen. cont., con nota di G. LEO](#), 21 novembre 2012: «Sotto il primo profilo, la sentenza ribadisce le posizioni tradizionali sul favor per la separazione dei procedimenti e per il trasferimento nel giudizio civile della contesa sulle pertinenti forme di responsabilità. In sostanza, si

tenore dell'art. 120 c.p., la persona offesa (poi parte civile) sia titolare di un pieno diritto di proporre querela e che vi sia un interesse concreto a coltivare in sede penale la pretesa civilistica, anche nelle fasi dell'impugnazione, al fine di usufruire di un diverso regime probatorio e di ottenere in più breve tempo la tutela richiesta, negare il potere impugnatorio costituisce una conclusione ingiustificata. Infatti, nel giudizio d'appello, ad esempio, la parte civile mirerebbe a vedere accertata la sussistenza della condizione di procedibilità (anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, dal momento che il gravame è valevole ai soli effetti civili) e quindi, sebbene *incidenter tantum*, della responsabilità dell'imputato. Il giudice d'appello decide "ora per allora" con gli stessi poteri dell'organo inferiore e, infine, se accoglie il gravame della parte civile, si pronuncia in merito alla domanda di risarcimento o di restituzione. Non ha più alcun significato, pertanto, nella riconosciuta piena dignità di parte, discorrere del diritto di querela e del diritto di azione (situazioni giuridiche per l'appunto di tipo funzionale) come dell'oggetto di una scelta neutra tra due tipi di procedimenti giurisdizionali, perché significherebbe mutilare tali diritti fino a degradarli ad aspettative, costringendo la parte civile ad una forma di *pati* nei confronti dell'errore giudiziario pregiudizievole, sebbene «in rito»⁹.

assume che la vittima del reato non vanta un interesse giuridicamente tutelato all'accertamento della rilevanza penale del fatto commesso in suo danno. Nella seconda prospettiva, la Corte ha ritenuto ovviamente necessaria una verifica circa l'eventuale produzione di effetti sfavorevoli, nell'instaurando giudizio civile, di una sentenza penale che accerti la mancanza di una condizione di procedibilità. Questa essendo la premessa, la conseguenza risulta ovvia. La sentenza in questione non pregiudica l'accertamento del fatto, e non sortisce effetti nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari, in base agli artt. 652 ss. del codice di rito. D'altra parte, in assenza almeno di impugnazione concorrente del pubblico ministero, le doglianze della parte civile non potrebbero comunque condurre all'affermazione della responsabilità civile dell'imputato, poiché nel giudizio impugnatorio resterebbe precluso l'accertamento del fatto».

⁹ Cfr. C. VALENTINI, *op. cit.*, p. 478: « Con questo, la Corte relega il diritto della persona offesa a partecipare al giudizio penale quale parte civile, ad una (si noti) preferenza di fatto, non certo al diritto di agire in giudizio secondo un determinato procedimento; in altre parole, seguendo la logica della Corte, gli artt. 74 e ss. non configurano un diritto di azione collocato all'interno del procedimento penale, ma, evidentemente, par di capire, una categoria giuridica d'incerta natura. D'altra parte — prosegue la Corte — il diritto della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per difetto di querela dev'essere valutato nel più vasto ambito dell'interesse a proporre impugnazione di cui all'art. 568, 4° co., c.p.p. L'evocazione della macro-categoria dell'interesse ad impugnare vale a conferire un manto di certezza scientifica alle scelte della Corte, ma che si tratti di una scelta opinabile è implicito nella medesima (notoria) incertezza del concetto, spesso adoperato quale contenitore multiforme, idoneo a dar ragione a tutto e al contrario di tutto. L'interesse, precisa la Corte, toccando note tanto ultra-ripetute quanto generiche "sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale"».

3. Il coordinamento con l'art. 622 c.p.p.

Il ragionamento delle Sezioni Unite sin qui esaminato si attaglia certamente all'appello, perché il giudice di seconde cure assomma *uno actu* la fase rescindente e la fase rescissoria della critica di un provvedimento, decidendo direttamente nel merito e quindi ad esempio riconoscendo l'erronea declaratoria prescizionale pronunciata in primo grado e condannando l'imputato al risarcimento del danno in conformità delle conclusioni della parte civile.

Ragioni di uguaglianza e non irrazionalità del sistema processuale inducono già solo intuitivamente a non pregiudicare le ragioni della parte impugnante – fermi i limiti derivanti dal principio di tassatività di cui all'art. 606 c.p.p. – a seconda dei poteri (in ipotesi più limitati) del giudice che l'ordinamento individua come destinatario dell'impugnazione; tuttavia, la circostanza che l'art. 622 c.p.p. (nell'interpretazione fatta propria e ormai consolidata dalle SS.UU. Sciortino¹⁰) imponga senza eccezioni che, in assenza di ulteriori questioni penali suscettibili di essere decise, la Corte – ove non possa decidere nel merito – debba disporre il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, fa sorgere la necessità di rimodulare la configurazione dell'interesse impugnatorio della parte civile. Semplicisticamente, si potrebbe sostenere infatti che la parte civile sia carente di interesse, dal momento che, sia che ricorra sia che non ricorra avverso la sentenza prescizionale del giudice d'appello, le questioni civili dovrebbero comunque essere instradate in sede civile e quindi dalla sentenza del giudice di legittimità non potrebbero derivare vantaggi pratici.

La questione, tuttavia, deve essere risolta tenendo in conto che l'interesse ad impugnare, considerato nella sistematica processuale generale come una condizione del diritto di azione, costituisca una ragione di ammissibilità dell'impugnazione e come tale debba essere valutato nella sua sussistenza al tempo in cui l'impugnazione viene fatta valere. In base ad una valutazione *ex ante*, infatti, potendo la Corte di Cassazione decidere nel merito ai sensi dell'art. 620 co. 1 lett. l c.p.p., la necessità del rinvio *ex art. 622 c.p.p.* si pone come un'opzione concretamente percorribile soltanto a valle della decisione e come tale è insuscettibile di riverberare alcun effetto sull'ammissibilità dell'impugnazione.

Nella decisione in commento, tuttavia, la Corte ha ritenuto di prescindere da tale profilo dirimente, per valorizzare ancora una volta l'interesse impugnatorio della parte civile. Infatti, il giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* costituisce un'appendice del giudizio penale in un diverso plesso giurisdizionale d'appello e, come tale, da un lato consente alla parte civile di pervenire ad una definitiva statuizione di responsabilità evitando un ulteriore primo grado di giudizio, dall'altro continuano ad applicarsi i limiti, le regole probatorie e le regole di giudizio (ad esclusione delle sole norme procedurali) tipici del processo penale. Secondo la Corte, «il fatto che

¹⁰ Cfr. Cass., SS.UU. Pen., 18 luglio 2013, n. 40109, Sciortino, in *Dir. pen. cont.*, con nota di G. ROMEO, [Le sezioni unite sull'individuazione del giudice di rinvio quando il giudice d'appello abbia dichiarato la prescrizione omettendo di motivare sulla responsabilità civile](#), 30 novembre 2013.

proprio per effetto della previsione di cui all'art. 622 cod. proc. pen., il giudizio civile non debba ricominciare dal primo grado, come previsto in caso di sentenza penale non impugnata dalla parte civile e passata in giudicato, ma da quello di appello, in tal modo consentendosi alla parte civile di godere di tempi più celeri, non può non rappresentare comunque in concreto un vantaggio la cui presenza dà corpo al requisito dell'interesse alla base della proposizione del ricorso» e, comunque, è confermata «l'applicabilità nella specie del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità civile quanto alla utilizzazione della testimonianza della persona offesa già assunta nel giudizio penale, in caso di ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, nel processo civile dinanzi al giudice di rinvio, ex art. 622 cod. proc. pen., in tal caso, continuando ad applicarsi, *in parte qua*, le regole proprie del processo penale e dovendo, dunque, la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, "essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate" (Sez. 3 civ., n. 13068 del 14/07/2004, Rv. 574569)»¹¹.

Alla luce di tali rilievi, l'appellabilità o la sola ricorribilità della sentenza che abbia pregiudicato le ragioni della parte civile non costituiscono circostanze suscettibili di condizionare il requisito dell'interesse previsto dall'art. 568 co. 4 c.p.p.

4. Notazioni conclusive

La sentenza in commento non può che essere salutata con favore dagli studiosi e dai pratici del processo penale, perché avvia un percorso correttivo della (finora dominante) lettura aporetica dei rapporti intercorrenti tra la parte civile e la regiudicanda.

Il modello accusatorio puro, invero, imporrebbe una netta separazione dell'azione penale rispetto a quella civile, perché il *focus* del processo – questa è giustificazione di norma adottata – non può essere distolto dall'esame di domande che non attengono strettamente alla responsabilità *iure criminalibus* dell'imputato. Tuttavia, una volta che il legislatore ha stabilito la possibilità di coltivare gli interessi civili in sede penale, il principio di ragionevolezza e di c.d. parità delle armi (artt. 3 e 111 Cost.) – intangibili quand'anche si volesse pretendere di utilizzare il modello come criterio esegetico delle disposizioni processuali – suggeriscono di attribuire al danneggiato poteri tendenzialmente eguali rispetto a quelli dell'imputato e della pubblica accusa. In particolare, non potrà cedere a disparità disciplinari rispetto al diritto di perseguire lo scopo legale tipico riconosciuto dalla legge, nel bilanciamento degli interessi da essa raggiunto.

Sotto questo profilo, *nulla quaestio* rispetto alla regola di cui all'art. 538 c.p.p., che fa estinguere il diritto (di coltivare l'interesse) risarcitorio o riparatorio della parte civile se il reato si prescrive addirittura prima della sentenza di I grado, giacché il

¹¹ Conclusioni alle quali si era già pervenuti su questa *Rivista*, L. MONOSI, [La sorte delle prove raccolte dinanzi al giudice penale a seguito dell'annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p.](#), 2019, 5.

sacrificio imposto è evidentemente temperato dall'obbligo di declaratoria immediata *ex art. 129 c.p.p.* (che evita il dispendio di attività processuale e oneri ulteriori per la parte civile) e dall'utilizzabilità in sede civile degli atti istruttori costì posti in essere. Al contrario, laddove il giudice abbia erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per la pronuncia sulle conseguenze civili del reato, negare l'accertamento dell'errore significherebbe far prevalere la violazione della legge sulla sua esatta osservanza e trattare irrazionalmente due situazioni diverse (ossia quella in cui per il reato sia effettivamente maturata la prescrizione e quella in cui ciò sia stato accertato soltanto per errore), in spregio dei principi costituzionali pure ricordati.